

Po presso Piacenza, in *Archivio storico per le prov. parmensi*, N. S. X, 1910; Id., *Ugo di Porta Ravennate giudice imperiale a Siena*, in *Studi e mem. per la storia dell'Università di Bologna*, I, 1907; Schupfer, *Romano Lacapeno e Federico II a proposito della protimesis*, in *Mem. dell'Acc. dei Lincei*, VIII, 1891.

§ 87. — La legislazione statutaria.

Statuti dei Comuni.

Dicesi *statuto* la manifestazione della volontà di ogni ente autonomo nel regolamento giuridico della propria vita interna ed esterna, o il complesso di tali manifestazioni. Esso comprende quindi una grande varietà di forme, potendo rappresentare tanto la norma di un ente autonomo pienamente sovrano, come furono i Comuni dell'Italia settentrionale e media, quanto la regola interiore di ogni associazione lecita. Sotto questo aspetto si distingue negli statuti due categorie fondamentali: gli statuti dei comuni e gli statuti delle classi. Alla loro volta, negli statuti dei Comuni si comprendono tanto gli statuti delle città più o meno autonome (*statuti politici* o *civili*), quanto gli statuti dei minori centri locali, pur essi organizzati a comune (*statuti rurali*).

Gli statuti comunali risaltano da vari elementi, che si manifestano sotto diverse forme e con diversa proporzione; elementi, che possono essere compresi nei tipi fondamentali della *consuetudine*, del *breve*, della *legge* (1).

La *consuetudine*, che, nel sistema nuovamente imperante dell'applicazione territoriale del diritto, tendeva a diventare la fonte più abbondante della formazione giuridica (§ 45), costituisce anche la materia più antica e più notevole del diritto nuovo, sia sotto l'aspetto tradizionale della norma formata per via di atti giu-

(1) Cfr. Schupfer, *Manuale di storia del diritto ital.*, pag. 383 e seg.